

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 ottobre 2018, n. 149

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW, sito nel Comune di San Severo (Fg) località "Bastiola e Palombi";
 - di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera;
 - di una nuova Stazione Elettrica 380 kV di San Severo che sarà collegata in entra - esce sulla linea "Foggia - Larino" sita nel comune di Lucera (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21/11/2016).
- Società: Lucky Wind 4 S.r.l. S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 Km 681+420 snc, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 959 in data 25/01/2010, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **50 MW**, costituito da **25 aerogeneratori** da realizzarsi nel comune di **San Severo (FG)**; nonché delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di **Lucera (FG)**; e contestualmente trasmetteva copia dell’avvenuto deposito, in data 21/01/2010, della documentazione inerente l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell’intero progetto;
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 89972 del 13/12/2013 portava a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 2655 del 10/12/2013 decideva di assoggettare a V.I.A. l’impianto in oggetto;
- successivamente, la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 1207 del 12/03/2015 richiesta di integrazione tecnico - documentale. Il Proponente, con nota pec del 20/04/2015 (acquisita al prot. n. 1872 del 23/04/2015) ha chiesto “... *al fine di completare la raccolta della documentazione integrativa richiesta ... una proroga di 30 giorni dei termini indicati ...*”; cui il Servizio Energie rinnovabili e Reti acconsentiva con la nota prot. n. 1978 del 29/04/2015; termine nuovamente prorogato, sempre su richiesta dell’Istante con nota prot. n. 2152 del 14/05/2015, con la ulteriore nota prot. n. 2262 del 18/05/2015. Pertanto con nota pec del 10/06/2015 (acquisita al prot. n. 2626 del 11/06/2015) trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 1207 del 12/03/2015;
- dalla verifica formale della documentazione integrativa depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, è emerso che la Società proponente ha proceduto ad un ridimensionamento del layout di impianto che ora si compone di n. **13 aerogeneratori** per una potenza complessiva pari a **26 MW**.

Pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questa Sezione, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 5264 del 18/12/2015 comunicava il formale avvio del procedimento;

- successivamente, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 18724 del 28/03/2017 (acquisita al prot. n. 43108404 del 29/03/2017) trasmetteva la D.D. n. 507 del 28/03/2017 con la quale *"... visti gli atti del procedimento, ha espresso Valutazione di Impatto Ambientale parzialmente favorevole ..."* limitatamente a tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21 e T25 *"... disposti su un'unica fila parallela al Tratturo e distante circa 1500 mt, e con distanza tra le singole torri di almeno 1000 mt ..."*;
- pertanto con nota prot. n. 1336 del 19/04/2017 la Sezione precedente convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 09/05/2017; nell'ambito di suddetta nota, stante la summenzionata D.D. n. 507 del 28/03/2017 con cui la Provincia di Foggia rilasciava parere ambientale favorevole limitatamente alla realizzazione di soli **3 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri T11, T21 e T25 per una potenza complessiva pari a **6 MWe**;
- con suddetta nota la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali invitava il Proponente ad aggiornare la documentazione progettuale depositata in ultimo sul portale telematico www.sistema.puglia.it, adeguandola agli esiti della procedura ambientale succitata. La riunione era aggiornata in attesa che la Società proponente fornisse la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della summenzionata seduta; la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 1708 del 19/05/2018 trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione. La Società proponente con note acquisite al prot. n. 1990 del 13/06/2017, prot. n. 2360 del 19/07/2017; prot. n. 2428 del 21/07/2017; prot. n. 2425 del 21/07/2017; prot. n. 2737 del 21/08/2017; prot. n. 2738 del 21/08/2017; prot. n. 2740 del 21/08/2017; prot. n. 3683 del 20/10/2017 e prot. n. 4562 del 28/11/2017 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 09/05/2017 ovvero acquisiti agli atti del procedimento successivamente alla suddetta seduta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3022 del 26/04/2017, comunica di non prendere parte alla riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/05/2017, in quanto ha già depositato il proprio parere di rispondenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale, come da Determina Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 111987 del 27/06/2017, con cui con riferimento all'allegata dichiarazione prot. sn del 08/06/2017 con la quale la Lucky Wind 4 S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe" di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia parere favorevole alla costruzione ed esercizio di un collegamento interrato AT tra la Sottostazione utente di trasformazione 30/150 kV la nuova stazione Terna 380/150 kV di Lucera. Si resta in attesa di ricevere, da parte della Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Lucky Wind 4 S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 20/04/2017 (acquisita al prot. n. 1365 del 20/04/2017) con cui comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di

nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente la Società istante con nota pec del 10/07/2017 (acquisita al prot. n. 2366 del 19/07/2017), comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che *"... le strutture di progetto ricadono nell'area del titolo minerario vigente Masseria Petrilli ma a seguito di specifico sopralluogo ..."* rilevava che *"... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Lucky Wind 4 S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 4521 del 02/05/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tutta via evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 15/2011 in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.I.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3). poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4) per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendio, e di sicurezza antincendio ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele, finalizzate a scongiurare il rischio di incendio e a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 4679 del 07/06/2017, con cui comunica che la competenza ad esprimersi sulla compatibilità con il PPTR è in capo alla Provincia di Foggia, titolare del procedimento di VIA;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 22039 del 06/12/2017, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 1336 del 19/04/2017;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 5608 del 15/05/2017, con cui comunica che esaminato il progetto, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto in progetto e della relativa linea di allaccio;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4845 del 08/06/2017, con cui comunica che la configurazione attuale del progetto essendo una rimodulazione in diminuzione delle unità generatrici, non determina variante dal punto di vista catastale, per cui resta valido il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 608 del 08/02/2016;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 50390 del 04/09/2017, con cui rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che:
 - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono illo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smaltimento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmacie sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Foreste, prot. n. 3599 del 19/02/2016, con cui comunica che le aree interessate dalla connessione, poste nell'agro del Comune di Lucera, non sono assoggettate a tutela dal R.D.L. 3267/1923;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5983 del 08/05/2017, comunica che, fatte salve le competenze comunali ai sensi della L.R. n. 19/2013 e per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 della N.T.A. del PAI), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che:
 - nelle aree tutelate ai sensi degli art. 6, 7, 8, e 10 delle N.T.A., la profondità di posa dei cavidotti sia tale che gli stessi non risentano degli effetti erosivi delle piene due centennali, al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano ubicati all'esterno delle aree tutelate dal PAI ovvero siano realizzati a profondità tale da non risentire degli effetti erosivi delle piene due centennali;
 - con particolare riferimento all'attraversamento in TOC del Torrente Salsola la quota di posa del cavidotto rispetto al fondo - alveo sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva del torrente per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto e la quota del terreno al momento della massima escavazione.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Si ritiene doveroso, al di fuori del campo formale di applicazione delle N.T.A. del PAI, evidenziare che, nel territorio di Lucera, un tratto di cavidotto MT ricade in aree a potenziale pericolosità idraulica, individuate da questa Autorità mediante studi effettuati nell'ambito delle proprie attività istituzionali (le cui risultanze sono reperibili al link: <http://goo.gli/do07uZ>). Pertanto si suggerisce di estendere al predetto tratto di cavidotto l'applicazione delle prescrizioni sopra formulate, fermo restando che quanto sopra esposto non ha al momento rilevanza formale.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato. Infine con riferimento a quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino sul tratto di cavidotto MT che attraversa il territorio di Lucera, si invita la Società a voler estendere le prescrizioni dettate da codesto Ente anche a quest'ultimo tratto.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 29228-29 del 09/05/2017, con cui comunica di essere impossibilitata ad esprimere una valutazione tecnica di competenza positiva poiché gli elaborati grafici depositati dal proponente sul portale telematico www.sistema.puglia.it non risultano aggiornati alla luce della D.D. 507 del 28/03/2017 della Provincia di Foggia.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A., per il progetto proposto limitatamente aerogeneratori "... T11. T21 e T25 disposti su un'unica fila parallela al tratturo distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di almeno 1000 mt ...", ai sensi dell'art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.

RILEVATO che:

la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 18/07/2017 (acquisita al prot. n. 21/07/2017) precisava che "... l'aggiornamento degli elaborati progettuali è stato effettuato entro i 10 giorni stabiliti nella lettera di convocazione della Conferenza di Servizi ..." prot. n. 1336 del 19/04/2017; e che tali elaborati sono disponibili nella sezione "Allegati CS" sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

CONSIDERATO ancora che:

da una verifica effettuata sul portale telematico, succitato, si è rilevato che il Proponente ha effettivamente depositato gli elaborati progettuali adeguati agli esiti della procedura ambientale in data 26/04/2017, fatta eccezione per quegli elaborati i per i quali si sono rese necessarie ulteriori integrazioni richieste dagli Enti nel corso del presente procedimento, che non hanno alterato il layout di impianto ma hanno ulteriormente dettagliato le modalità di attraversamento dei beni di proprietà consortile.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 507 del 28/03/2017, con cui rilascia parere parzialmente favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale; assentendo alla rimodulazione, in riduzione, del layout di impianto, "... limitato ai soli aerogeneratori T11, T21 e T25 disposti su un'unica fila parallela al tratturo e distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di almeno 1000 mt ...". Di prescrivere che in sede di Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica dovranno essere concordate con il Comune di San Severo le misure di compensazione in attuazione della disciplina comunale. Di demandare alla medesima Conferenza l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla normativa vigente, incluso quello dell'Autorità di Bacino.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5983 del 08/05/2017 (acquisita al prot. n. 1532 del 09/05/2017) rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni.

RILEVATO che:

il Comune di San Severo con nota prot. n. 2328 del 31/01/2018 (acquisita al prot. n. 499 del 01/02/2018), con riferimento alla definizione delle misure compensative, le stesse saranno definite compiutamente in applicazione della Deliberazione G.M. n. 113 del 13/06/2015, e comunque prima dell'inizio dei lavori, mediante stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la Società istante.

Pertanto, si ritengono assolte le prescrizioni dettate dalla Provincia di Foggia in merito agli aspetti amministrativi di acquisizione dei pareri da parte degli Enti titolati al rilascio; e con riferimento alle opere di mitigazione previste dal D.M. 10/09/2010.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 842 del 12/01/2018, con cui riformula il parere già espresso in merito agli impianti in progetto con nota prot. n. 22172 del 21/12/2017, sulla scorta

della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente con nota in data 03/01/2018 ed acquisita la protocollo consortile n. 280 del 04/01/2018. Principalmente il riesame è stato basato sulla consultazione degli elaborati tecnici appositamente predisposti dalla Società proponente per il superamento delle interferenze comunicate con la consortile n. 22172/2017 e che restano integralmente confermate. Dall'esame della predetta documentazione si rileva che le prescrizioni per il superamento delle interferenze impartite con consortile n. 22172/2017 risultano rispettate; ciò stante si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Si ribadisce tuttavia che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista del R.R. n. 17/2013;

- Città di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 2328 del 31/01/2018, con cui conferma il parere favorevole già espresso in sede di verifica della compatibilità ambientale dell'intervento, espletata dalla Provincia di Foggia, ritenendo compatibili con le previsioni dell'art. p58 delle N.T.A. del P.U.G. gli aerogeneratori identificati con i n. T11, T21 e T25. Con riferimento alla definizione delle misure di compensazione, queste verranno definite compiutamente in applicazione delle Deliberazione della G.M. n. 113 del 13/06/2015, e comunque prima dell'inizio dei lavori, mediante stipula di apposita convenzione tra questo Comune e la Società Proponente; gli interventi vengono individuati nel campo della *"Riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico"* e nel campo della *"Manutenzione, gestione, vigilanza di aree verdi e aree giochi"*;
- Comune di Lucera - V Settore, prot. n. 22831 del 09/05/2107, esprime parere favorevole a condizione che:
 - codesta Conferenza dei Servizi riconosca a favore del Comune di Lucera le giuste misure compensative ambientali. Tra la società ed il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse all'impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a, favore del Comune. Tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che, l'area oggetto di intervento, è ricca di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse al parco si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa;
 - la struttura Regionale acquisisca adeguata polizza a garanzia della totale dismissione delle relative opere accessorie, valutandone previamente la congruità dell'importo garantito, precisando che in relazione alle peculiarità territoriali ed alla tipologia dell'impianto, l'importo minimo stabilito per legge appare insufficiente a garantire una corretta e completa dismissione dell'impianto;
 - siano acquisiti tutti i NN. 00. degli Enti/Uffici coinvolti nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento. Si chiede espressamente che l'Autorità di Bacino si esprime nella ammissibilità dell'intervento per quella parte che inerisce vincoli PAI;
 - eventuali sovrapposizioni ed interferenze tra le opere di cui all'oggetto della presente conferenza ed altre presentate nell'ambito del comune di Lucera, siano accertate da codesta Regione soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012;
 - la realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo i, Permesso a Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica;
 - eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";

- eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 70 del 26.09.2013;
- durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;
- l'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;
- l'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli interessati dalle opere.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" all'art. 14.15 demanda alle amministrazioni competenti il compito di individuare "... eventuali misure di compensazione, a favore di Comuni, di carattere ambientale e territoriale...". Inoltre, al successivo art. 16.5 aggiunge che "... eventuali misure di compensazione ... potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, ... anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'allegato 4 ...".

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con D.D. n. 507 del 28/03/2017 concludeva la procedura di V.I.A., rilasciando parere favorevole alla costruzione di n. 3 aerogeneratori con prescrizioni inerenti il corretto inserimento dell'intervento come suggerito dal Comune di San Severo nel corso del summenzionato procedimento ambientale, e contestualmente prendeva visione delle "... indicazioni compensative indicate nel parere del Comune di San Severo ..." rinviando ad una fase successiva, l'individuazione puntuale delle misure di compensazione, ovvero prima dell'inizio dei lavori, come per altro comunicato dallo stesso Comune di San Severo con nota prot. n. 2328 del 31/01/2018 (acquisita al prot. n. 499 del 01/02/2018) succitata.

TENUTO CONTO che:

la Regione Puglia, all'art. 5, comma 19 della L.R. 25/2012, che ha modificato l'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008, ha previsto che entro 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il Proponente debba provvedere al deposito di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto; e contestualmente anche una fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, come disposto con D.G.R. 3029 del 28/12/2010 punto 2.7 lettera r) e s), che ha recepito il D.M. 10/09/2010 succitato.

CONSIDERATO ancora che:

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i. si prevede che "... all'esito dell'ultima riunione, ..., l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, ..., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...".

RILEVATO infine che:

- gli interventi di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. sono "... di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ...", pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4765 del 14/12/2017 comunicava l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni ai

fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità", rispettivamente alla società Lucky Wind 4 S.r.l., al Comune di San Severo e al Comune di Lucera;

- da una verifica condotta sull'Albo Pretorio dei comuni rispettivamente di San Severo e Lucera, si è potuto verificare che entrambe le amministrazioni hanno provveduto alla pubblicazione della nota prot. n. 4765 del 14/12/2017 succitata rispettivamente a partire dal 15/12/2017 al 14/01/2018 per il Comune di San Severo, e dal 14/12/2017 al 13/01/2018 per il Comune di Lucera.

Pertanto, si ritengono assolte le prescrizioni dettate Comune di Lucera in merito agli aspetti amministrativi e di acquisizione dei pareri da parte degli Enti titolati al rilascio; e con riferimento alle opere di mitigazione previste dal D.M. 10/09/2010.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 14791 del 28/04/2017, comunica di non aver avuto accesso ai files progettuali depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Aeronautica Militare - III Regione Aerea con nota prot. n. 27289 del 19/06/2017 (acquisita al prot. n. 2104 del 21/06/2017) comunicava di aver acquisito i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali, ovvero fra gli altri il Comando Marittimo Sud e il Comando Militare Esercito "Puglia" cui la nota citata è stata trasmessa, rilasciando in ultimo il parere favorevole del Ministero della Difesa.

Pertanto, alla luce di quanto comunicato dall'Aeronautica Militare - III Regione Aerea con la nota sopracitata, si ritiene acquisito favorevolmente il parere del Comando Marittimo Sud.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11662 del 20/07/2018, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 27289 del 19/06/2017, in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA., in merito alla realizzazione dell'opera in progetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 105907 del 19/10/2017, rilascia nulla osta alla realizzazione del parco eolico in progetto a condizione che:
 - gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con n. 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni

di luci bianche e rosse;

- dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
 - gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 90 giorni di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimali), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre + raggio pala), la quota assoluta top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 160 del 04/05/2017, comunica che l'opera in progetto interferisce con il metanodotto denominato ALL.TO ZUCCHERIFICIO ERIDANI, avente diametro pari a DN 200. Informa che i loro metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8° (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti , tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le' condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Pertanto per quanto di competenza, esprime parere favorevole di massima alla realizzazione dell'opera, facciamo presente che, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici della richiedente Lucky Wind 4 S.r.l., con picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti , invitandoli contestualmente ad integrare le opere di progetto con la documentazione utile per la Valutazione/Analisi delle interferenze. Inoltre, al fine di poter valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di ogni sorta all'attività manutentiva e di sorveglianza del metanodotto ivi posato in pressione ed esercizio, la Società istante e invitata a dettagliare la suddetta documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione, nuove viabilità ecc. - che saranno realizzate sulle particelle interessate dal progetto. Tale integrazione della documentazione tecnica è indispensabile per adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall'interferenza tra le opere in progetto e gli impianti in esercizio di proprietà SNAM. Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società. Comuniciamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti;
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 0040313-P del 10/05/2017, conferma che i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, nota prot. n. 02239 del 30/05/2017, precisa di non aver ricevuto la nota di convocazione della Conferenza di Servizi e di non aver in precedenza visionato il progetto proposto. Pertanto, per poter esprimere il relativo parere di competenza, chiede di trasmettere copia del progetto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 19/07/2017 (acquisita al prot. n. 2428 del 21/07/2017) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, la documentazione tecnica richiesta con la nota prot. n. 02239 del 03/05/2017 succitata chiedendo al contempo l'espressione del parere di competenza.

RILEVATO che:

RFI - Rete Ferroviaria Italiana non ha mai dato riscontro alla documentazione trasmessa dalla società Lucky

Wind 4 S.r.l., e che ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i. prevede che "...si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ...".

Pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente il parere della RFI - Rete Ferroviaria Italiana.

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170003026 del 03/05/2017, comunica che in data 31/10/2011 con lettera prot. TE/P20110016770 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza di connessione dell'impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benessere tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 22039 del 06/12/2017 (acquisita al prot. n. 4751 del 14/12/2017) confermava il proprio parer favorevole, espresso con la precedente nota prot. n. 16873 del 07/09/2017 (acquisita al prot. n. 2975 del 08/09/2017);
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4765 del 14/12/2017, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Il Proponente con mail del 29/06/2018 trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.
- Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l'Albo Pretorio online del comune di San Severo è emerso che l'Ente ha provveduto alla pubblicazione del summenzionato atto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" **dal giorno 15/12/2017 al giorno 14/01/2018. Analoga verifica è stata condotta sull'Albo Pretorio online del Comune di Lucera, che provvedeva alla pubblicazione del summenzionato avviso dal giorno 14/12/2017 al 13/01/2018.**
- Alla data del 06/07/2018, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 rilasciava parere parzialmente favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale; assentendo alla rimodulazione, in riduzione, del layout di impianto, "*... limitato ai soli aerogeneratori T11, T21 e T25 disposti su un'unica fila parallela al tratturo e distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di almeno 1000 mt ...*". con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", **ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2951 del 06 luglio 2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.**

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 3402 del 26/07/2018 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di

amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 2951 del 06/07/2018 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **6 MW, costituito da 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21, T25, sito nel comune di San Severo e Lucera, località "Bastiola e Palombi"** (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3402 del 26/07/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T11	538465	4602680
T21	537614	4604641
T25	537183	4605611

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07010546) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica 380kV de San Severo che sarà collegata in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera (FG);
 - Costruzione della **nuova Stazione Elettrica 380 kV** che sarà collegata in entra - esce sulla linea "Foggia - Larino" sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016.
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 26/07/2018 è stato sottoscritto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 21/08/2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021051;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 26/07/2018 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2951 del 06/07/2018, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 2951 del 06/07/2018, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), S.S. 16 Km 681+420 snc – P.IVA 02718760545e C.F. 02718760545, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **6 MW, costituito da 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21, T25, sito nel comune di San Severo località "Bastiola e Palombi", e Lucera (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3402 del 26/07/2018, ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T11	538465	4602680
T21	537614	4604641
T25	537183	4605611

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07010546) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica 380kV de San Severo che sarà collegata in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera (FG);
 - Costruzione della **nuova Stazione Elettrica 380 kV** che sarà collegata in entra - esce sulla linea "Foggia - Larino" sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016.
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 29 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**